



Comune di Biancavilla
(Provincia di Catania)

**REGOLAMENTO PER LA CURA E MANUTENZIONE
DI AREE A VERDE PUBBLICO
CON SPONSORIZZAZIONE DELL'INTERVENTO.**

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 86 DEL 01.10.2009

REGOLAMENTO PER LA CURA E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO CON SPONSORIZZAZIONE DELL'INTERVENTO.

ART 1. - Finalità

Il presente regolamento disciplina il rapporto tra operatori pubblici e/o privati ed il Comune di Biancavilla, nell'ambito di interventi di sponsorizzazione di cui all'art. 43 della L. 27.12.1997 n. 449, che permettano agli operatori di partecipare alla cura e/o manutenzione delle aree destinate a verde pubblico.

Le iniziative di sponsorizzazione di cui al c.1°, devono tendere a favorire l'innovazione della organizzazione la realizzazione di maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali. Esse, inoltre, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e debbono comunque comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti nell'ambito della programmazione dell'Ente in materia di mantenimento e cura del verde pubblico.

L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di consentire agli operatori, quali soggetti privati ed associazioni, mediante la stipula di contratti di sponsorizzazione o accordi di sponsorizzazione, di gestire l'area assegnata, partecipando al progetto di abbellimento della propria città.

ART.2 - Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari

I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito, interventi, servizi, prestazioni beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'Ente; Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.

ART.3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per "**contratto di sponsorizzazione**": un contratto mediante il quale il comune(sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria radice sociale i appositi e predefiniti spazi pubblicitari.
- b) Per "**sponsorizzazione**":ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuita, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale.
- c) Per "**sponsor**": il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
- d) Per "**spazio pubblicitario**": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.

ART.4 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

La scelta dello sponsor, nel rispetto dei principi fondamentali di pubblicità, efficacia, efficienza, trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità dell'azione amministrativa, dovrà avvenire secondo apposite procedure di evidenza pubblica, preceduta dalla pubblicazione di apposito bando pubblico in grado di garantire i principi della massima partecipazione nell'attività contrattuale dell'Amministrazione.

Il bando o avviso di gara deve contenere :

- a) i dati di riferimento dell'Amministrazione Locale sponsee (indirizzo, telefono, e.mail etc;)
- b) i riferimenti normativi rispetto ai quali si intende sviluppare la sponsorizzazione (art. 43 legge n. 449/97 art. 26 del D.lgs 163/06 e ss.mm.il D.lgs 30/2004)

- c) la finalizzazione della sponsorizzazione (miglioramento del servizio di cura e manutenzione dell'area a verde pubblico oggetto del contratto con descrizione delle aree) e la sua forma (finanziamento, beni, servizi) di traduzione nel rapporto Comune e Sponsor.
- d) La durata del progetto o dell'iniziativa sponsorizzata e le fasi di sviluppo dello stesso.
- e) Il potenziale vantaggio per lo sponsor data dal bacino di diffusione del messaggio pubblicitario attraverso le aree di verde pubblico;
- f) I requisiti di qualificazione per lo svolgimento del servizio e specificamente l'iscrizione alla C.C.I.A.A. idonea. Detta qualificazione, deve essere posseduta dallo **Sponsor**, oppure, in caso di mancato possesso, dall'esecutore delle attività operative di manutenzione e cura di verde incaricato dallo **Sponsor** secondo le modalità e disposizione di legge.
- g) Le modalità di pubblicità del bando di sponsorizzazione secondo le disposizioni di legge in merito;
- h) Il metodo di valutazione delle proposte progettuali presentate (confronto tra le proposte secondo criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa come modulata dal dlgs 163/2006 e ss.mm.ii) e formalizzazione dell'accettazione della proposta da parte dell'Ente Locale;
- i) Le modalità di presentazione delle proposte (termini, indirizzo, altri elementi formali);
- l) L'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
- m) L'inesistenza delle clausole ostantive per la partecipazione a contratti pubblici, ancorchè nella fattispecie definiti " atipici", essendo che, la questione dei contratti di sponsorizzazione risulta inquadrabile negli ambiti di forniture e servizi come regolate dalle leggi vigenti in materia.
- n) L'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
- o) le indicazioni in ordine allo schema di contratto tramite stipula di convenzione con definizione degli impegni specifici dello sponsor e dello sponsee.
- p) le clausole ostantive di cui all'art.8 successivo.

ART.5- Il contratto di sponsorizzazione

I contratti di sponsorizzazioni sono accordi atipici fra e parti, a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, mediante i quali un soggetto si obbliga a favorire, nell'ambito delle proprie iniziative destinate al pubblico, la diffusione del marchio o di altri elementi distintivi del soggetto sponsorizzante, il quale si obbliga, a sua volta, a pagare un determinato corrispettivo rapportato alla realizzazione del "servizio di manutenzione e cura del verde pubblico dell'Ente associato al singolo progetto oggetto di contratto di sponsorizzazione" rientrante nella previsione dell'Ente che ha associato a detta iniziativa, la figura dello "sponsor" e nella convinzione che da tale associazione lo stesso sponsor possa conseguire un beneficio di immagine.

I contratti di sponsorizzazione, per realizzare il servizio di manutenzione e cura di aree di verde pubblico, inseriti nei programmi di spesa ordinaria con finanziamento a carico del bilancio dell'ente, possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro.

Il risultato del contratto di sponsorizzazione è quello di concretizzare una economia di bilancio, rispetto alla previsione di spesa, da utilizzare secondo le previsioni di cui al comma 2 dell'art 43 della Legge n. 449/97 in relazione alla acquisizione, senza oneri per l'Ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.

Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo Sponsor e dal Responsabile dell'Ufficio Preposto, tramite redazione di apposita **Convenzione** il cui Schema viene allegato al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale.

ART.6- Contenuti Contrattuali

La gestione delle sponsorizzazioni all'interno di ogni singolo progetto, verrà redatta mediante apposito contratto secondo la forma della convenzione (**Alleg.A del presente regolamento**), nel quale verranno stabiliti tutti gli elementi necessari.

La convenzione dovrà contenere:

- a) L'oggetto della sponsorizzazione con l'esplicitazione della duplice finalizzazione della sponsorizzazione:
 - Per lo sponsor quella relativa alla pubblicizzazioni del segno distintivo da esso messo a disposizione dello sponsee (Comune di Biancavilla);
 - Per lo sponsee (Comune di Biancavilla) quella relativa al miglioramento dei servizi ed all'economizzazione delle risorse disponibili.
- b) La completa descrizione delle modalità di attuazione della sponsorizzazione;
- c) Il riferimento al capitolato speciale, allegato di progetto che contempra la completa descrizione del servizio di cura e manutenzione dell'area di verde in progetto, le modalità esecutive, e gli oneri a carico dello sponsor;
- d) La durata del contratto che andrà da un minimo di 1 anno ad un massimo di 3 anni e l'eventuale sua rinnovabilità;
- e) Il corrispettivo in termini di attuazione del progetto;
- f) Le garanzie richieste;
- g) La responsabilità ed impegni reciproci (obblighi fra le parti);
- h) Le cause relative alla risoluzione del contratto ed ai profili di responsabilità;
- i) Le clausole di cui all'art.8

ART.7- Individuazione e approvazione delle iniziative soggette a sponsorizzazione aspetti fiscali

L'iniziativa di sponsorizzazione viene prioritariamente individuata nell'ambito degli obiettivi di programmazione dell'Ente con riferimento al bilancio di previsione.

L'Amministrazione Comunale, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento formulerà, gli indirizzi specifici con individuazione delle aree di verde pubblico, per le quali vuole intraprendere l'iniziativa della esecuzione della cura e manutenzione attraverso contratti di sponsorizzazione.

L'iniziativa, in applicazione dell'art.43 della legge n.449/97, dovrà rispettare i seguenti riferimenti:

- a) L'iniziativa sponsorizzata sia collegata a un preciso stanziamento di bilancio,
- b) La sponsorizzazione determini un risparmio rispetto allo stanziamento disposto;
- c) Le spese sostenute dallo sponsor possano essere inserite in programma di spesa ordinaria.

Nell'individuazione di tali aree, l'Amministrazione Comunale valuterà ogni aspetto legato alla posizione, superficie e qualità dell'area, al grado di difficoltà e di economicità della forma di gestione prescelta, al fine di meglio caratterizzare le specifiche assegnazioni e finalizzarle agli interventi proposti di sponsorizzazione, ciò in correlazione al rendimento della "veicolazione della Immagine dello "Sponsor"

Il valore della fatturazione per la " sponsorizzazione" corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa. La fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato rapportata al progetto specifico oggetto di contratto di sponsorizzazione

Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor (" spazio pubblicitario" è pari all'importo specificato al comma che precede.

ART. 8 - Diritto di rifiuto della sponsorizzazione

L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) Ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e privata;
- b) Ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) La reputi inaccettabile per i motivi di inopportunità

Sono escluse in ogni caso le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica, o religiosa,
- b) Pubblicità indiretta, ingannevole o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale immorale;
- c) Messaggi offensivi

Le superiori clausole sono parte integrante del contratto e del bando di sponsorizzazione.

ART.9 - Sponsor.

Possono accedere agli interventi di sponsorizzazione per la cura e manutenzione di aree a verde pubblico individuate dall'A.C., i sotto elencati soggetti:

- a) Associazioni;
- b) operatori economici pubblici e/o privati;

Per la esecuzione del servizio di "cura e manutenzione di aree a verde pubblico" occorrono i requisiti riportati nel bando di gara di cui al precedente art. 4.

I soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda entro i termini previsti dall'Amministrazione mediante la pubblicazione del bando o avviso.

ART.10 - Concorso dell'Amministrazione Comunale

I soggetti Sponsor debbono impegnarsi nella realizzazione degli interventi con continuità, prestando la propria opera in conformità a quanto stabilito nel contratto di sponsorizzazione e nel progetto allegato.

Impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione o prosecuzione dell'intervento devono essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.

In caso l'Amministrazione Comunale accerti una persistente negligenza nella realizzazione dell'intervento, potrà essere revocata l'assegnazione stessa.

Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario o la mancata o intempestiva segnalazione della rinuncia alla realizzazione dell'intervento arrechino danno all'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà richiedere l'indennizzo nelle forme di legge e come stabilito nel contratto di sponsorizzazione.

Il soggetto assegnatario sponsor sarà responsabile a tutti gli effetti per il personale incaricato dell'esecuzione degli interventi, sia per quanto riguarda la capacità operativa che per gli eventuali infortuni e responsabilità verso terzi.

Il comune, a mezzo dei propri incaricati, esegue sopralluoghi per verificare lo stato dell'area e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari.

ART. 11 - Modalità di assegnazione degli interventi

Il Responsabile dell'Ufficio Preposto, con apposito atto, consegna la gestione dei singoli interventi, pianificati in base al contratto di sponsorizzazione tra il Comune e lo sponsor, stipulato.

L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni urbanistiche.

I cartelli pubblicitari hanno le caratteristiche e dimensioni definite dal Comune. Il numero di essi è quello definito dal comune ed è stabilito in relazione alla conformazione e superficie dell'area a verde, come da previsione del progetto oggetto di gara nella scelta dello sponsor.

ART. 12 - Oneri e carico dello sponsor

Lo "sponsor" dovrà consentire libero accesso alle aree oggetto dell'intervento ai soggetti (Comune o ditte) che erogano servizi pubblici, per la manutenzione dei relativi servizi che non interessano l'area oggetto di contratto di sponsorizzazione. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

Lo "sponsor" assume la responsabilità per danni, a persone o cose, imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione del contratto di sponsorizzazione che verrà stipulato, sollevandone contemporaneamente il Comune.

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui la parte venga incorporata in un'altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui la parte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Gli oneri relativi agli eventuali allacciamenti di rete, ove necessari, e alla fornitura ed al consumo sono a carico dell' A.C.

Gli oneri tutti, derivanti dalla proposta progettuale, aggiudicataria nella fase di gara ad evidenza pubblica, allegata di contratto di sponsorizzazione stipulato tramite sottoscrizione della convenzione, sono a carico dello sponsor.

Tutte le opere realizzate sull'area da parte del soggetto assegnatario allo scadere della validità del contratto di sponsorizzazione passeranno di proprietà comunale senza che lo stesso possa pretendere indennizzo alcuno.

ART. 13 - Controlli

Il Comune, a mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area verde al fine di verificare la buona esecuzione dell'intervento e la sua conformità alle modalità concordate con l'Amministrazione Comunale.

Qualora venissero riscontrati casi di negligenza il responsabile procederà ad una formale contestazione nei confronti del soggetto assegnatario, richiedendo le opportune spiegazioni.

ART. 14 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Per quanto non espressamente precisato dal presente regolamento si applicano le norme di legge e dei regolamenti comunali presenti vigenti.

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE PER SPONSORIZZAZIONE

INTERVENTI

DI CURA E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO

In Biancavilla il giorno, del mese, dell'anno, tra il Comune di Biancavilla rappresentato da....., in qualità di responsabile dell'Ufficio.....", che agisce in esecuzione della Determinazione sindacale n. ... del ..., esecutiva ai sensi di legge, e che qui di seguito, viene denominato "sponsor".

Si conviene e si stipula quanto segue:

1. Lo sponsor si impegna a far eseguire il servizio di cura e manutenzione dell'area a verde pubblico (come meglio evidenziata nella planimetria allegata), A tal fine esso provvede a fornire tutti i mezzi, i materiali e la manod'opera necessari per la corretta esecuzione del servizio.
2. Il servizio di cura e manutenzione dovrà essere svolto in conformità alla proposta progettuale secondo le modalità e contenuti di cui al contratto di sponsorizzazione con allegata proposta progettuale come aggiudicataria nella fase di gara ad evidenza pubblica, che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione approvata con delibera di G.C. n. del unitamente al regolamento "Cura e manutenzione di aree a verde pubblico con sponsorizzazione dell'intervento".
3. L'area a verde deve essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione con la massima diligenza secondo le prescrizioni allegate alla presente convenzione.
4. La stessa area è data in consegna allo sponsor, con quanto contiene in strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente all'atto della firma della convenzione, funzionanti..
5. Lo sponsor, nell'ambito del progetto di manutenzione e cura, deve provvedere al mantenimento di quanto consegnato al precedente punto 4), ed ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione deve essere preliminarmente autorizzata dall'A.C.
6. Il comune, a mezzo dei propri incaricati, esegue sopralluoghi per verificare lo stato dell'area e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione di interventi ritenuti necessari al mantenimento del verde.
7. Lo sponsor assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, sollevandone contemporaneamente il Comune di Biancavilla. Lo sponsor si impegna altresì ad osservare, in fase di realizzazione e manutenzione delle opere, le vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
8. Se durante l'esecuzione del servizio di manutenzione vengono provocati danni alle alberature e/o alle strutture, si ritiene necessario che lo sponsor debba provvedere al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con esemplari e materiali identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni del Servizio e dei contenuti del Capitolato Speciale.
9. Lo sponsor può avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite i mezzi di comunicazione e/o uno o più cartelli informativi collocati in loco. Tali cartelli hanno le caratteristiche e le dimensioni definite dal comune. Il numero di essi è quello definito dal comune ed è stabilito in

relazione alla conformazione e superficie dell'area a verde.

10. L'esposizione dei cartelli è soggetta all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità a carico dello sponsor;
11. Gli oneri relativi alle spese per il funzionamento ed il mantenimento degli impianti attrezzature quanto necessari per la esecuzione del servizio di cui al contratto di sponsorizzazione sono a carico dello sponsor. Inoltre gli oneri relativi all'allacciamento all'acquedotto restano a carico dell'A.C., che con i propri tecnici predispone quanto necessario per l'allacciamento stesso, e fanno capo alle spese dell'A.C.
12. Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti alla convenzione sono a carico dello sponsor
13. La fatturazione dell'intervento avviene mediante applicazione della procedura e dei criteri definiti nel Regolamento approvato con delibera di C.C. n. ___ del _____
14. Lo sponsor deve consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione impianti o servizi a cura del Comune, di aziende comunali o di altri enti interessati a lavori o di interesse pubblico. Gli stessi provvedono a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.
15. L'area a verde mantiene le funzioni di uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
16. Il comune si riserva facoltà di sciogliere l'accordo in qualsiasi momento, in particolare qualora l'area non venga conservata nelle migliori condizioni manutentive senza che allo "sponsor" sia dovuto alcun indennizzo.
17. Qualora venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l'accordo decade ed il comune provvede ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo allo sponsor o attivando la polizza di garanzia versata in sede di partecipazione alla gara.
18. La presente convenzione ha durata dal _____, data dell'affidamento dell'area, fino al _____. L'area deve essere perfettamente mantenuta fino alla data della firma del verbale di ripresa in carico da parte dell'A.C.
19. E' vietata la cessione, anche parziale, della presente convenzione. La cessione si configura anche nel caso in cui la parte venga incorporata in un'altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda o negli altri casi in cui la parte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
20. Per quanto non precisato dal presente accordo saranno applicate le norme di legge e dei regolamenti comunali.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

PER IL COMUNE DI BIANCAVILLA

PER LO SPONSOR